

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

Sentenza n. 10986 del 05/05/2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 25 febbraio 2000 al Tribunale di Roma B. G. chiedeva la condanna della s.p.a. Banca di Roma al pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto nonché della differenza tra la pensione spettante e quanto sarebbe spettato se i contributi previdenziali fossero stati pagati nella misura dovuta in base all'effettiva ammontare della retribuzione. Alla base di questa domanda era la tesi del ricorrente, secondo cui per alcuni periodi di lavoro trascorsi a Londra ed a New York tutte le somme percepite avrebbero dovuto essere considerate come retribuzione e perciò avrebbero dovuto essere incluse sia nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto sia nell'ammontare del debito per contributi previdenziali.

Costituitasi la convenuta, il Tribunale rigettava la domanda con decisione del 22 agosto 2001, parzialmente riformata con sentenza del 24 novembre 2004 dalla Corte d'appello, la quale per il periodo trascorso a Londra interpretava una "nota" del 1977, con cui la Banca aveva determinato il trattamento economico del B., nel senso che tutto quanto corrisposto avesse natura retributiva e non indennitaria. Quanto al periodo trascorso a New York, anche le somme dichiaratamente corrisposte dalla Banca per alloggio, studio dei figli, trasporto e magazzinaggio (scilicet: del mobilio) avevano parimenti natura retributiva, La Corte, escluso un danno pensionistico attuale, emetteva una pronuncia di mero accertamento delle omissioni contributive.

Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la s.p.a. Banca di Roma, gruppo Capitalia, mentre il B. resiste con controricorso. Memoria della ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362, 1363, 1370 cod. civ., nell'interpretazione della nota, emessa dalla stessa Banca nel giugno 1977 ed accettata dal prestatore di lavoro, che prevedeva per il lavoro da rendere all'estero un "trattamento economico" (non dunque una retribuzione) bensì maggiorato, ma da riportare alla normalità nel momento del rimpatrio e comunque nel momento di calcolo della "liquidazione". Avrebbe perciò errato la Corte d'appello nel calcolare il trattamento di fine rapporto assumendo come base la retribuzione percepita all'estero, nella misura maggiorata.

Il motivo non è fondato.

L'art. 2120 c.c., comma 2, stabilisce che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto comprende tutte le somme, incluso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Benchè in alcune pronunce e con riferimento a somme pagate al lavoratore in modo non continuativo e non fisso questa Corte abbia negato un principio di assoluta onnicomprensività della retribuzione, la detta disposizione è chiara nel prescrivere l'assunzione, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, di tutto quanto è servito a compensare le prestazioni rese dal lavoratore e non pagate a titolo occasionale, salvo le due eccezioni della diversa previsione del contratto collettivo e del mero rimborso di spese.

Poichè nel caso di specie la ricorrente non adduce alcuna limitazione di contratto collettivo nè la finalità di rimborso spese in ipotesi perseguita dalla suddetta nota del 1977, che una volta accettata dal lavoratore costituì un contratto individuale, nessun errore ermeneutico può essere imputato alla Corte di merito, che considerò il trattamento economico ivi previsto come integrate retribuzione.

Parimenti non fondato è il secondo motivo, con cui la ricorrente ripete sostanzialmente la suddetta censura sotto il profilo del vizio di motivazione.

Col terzo motivo essa denuncia la violazione dell'art. 2120 cit., vizi di motivazione, sostenendo, quanto al periodo nuovaiorchese, che le voci del trattamento economico relative ad alloggio, studio dei

figli, trasporto e magazzinaggio, avevano finalità di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per traslocare in America e soggiornarvi con la famiglia, onde non potevano essere comprese nella fase di calcolo in questione.

Questo motivo è fondato.

E' riservata all'interpretazione del giudice di merito la definizione di un certo emolumento, quale il contributo alloggio, come retribuzione e non come rimborso spese ad esempio considerando che la residenza del lavoratore era stata fissata all'estero già prima di iniziare il lavoro oppure l'erogazione in misura fissa e senza documentazione (così Cass. 2 marzo 2005 n. 4341), o ancora la funzione di corrispettivo della qualità particolarmente elevata della prestazione professionale (Cass. 25 novembre 2005 n. 24875). In ogni caso, di fronte a somme giustificate nel contratto con specifico riferimento a maggiori esborsi che il lavoratore dovrà sopportare per trasferirsi o per soggiornare all'estero insieme alla famiglia, il datore di lavoro è gravato dall'onere di provare che esse non siano riconducibili alla funzione di rimborso spese di cui al capoverso dell'art. 2120 cit., ed il giudice di merito deve dare adeguato conto di tali dimostrazioni.

Avendo nella specie la Corte d'appello ritenuto di sostituire questa motivazione con un riferimento a generiche e non significative previsioni del contratto individuale di lavoro, la sentenza dev'essere cassata sul punto.

I motivi quarto e quinto, concernenti il debito per contribuzione previdenziale da commisurare sulla retribuzione spettante al netto dei rimborsi spese, rimangono così assorbiti.

Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello dell'Aquila, procederà alla nuova determinazione della retribuzione, uniformandosi al seguente principio di diritto: "Al fine di calcolo del trattamento di fine rapporto, il capoverso dell'art. 2120 cod. civ. include nella retribuzione tutto quanto corrisposto al lavoratore non occasionalmente, ponendo le sole eccezioni della diversa previsione dei contratti collettivi e delle somme destinate a rimborso spese. Da ciò deriva che: a) sono nulle le diverse previsioni peggiorative del contratto individuale; b) alle voci del trattamento economico formalmente non legate al valore professionale della prestazione, ma giustificate nel testo del contratto coi disagi o maggiori spese a carico del lavoratore giudice di merito può bensì riconoscere natura retributiva ma in tal caso egli deve indicare le specifiche ragioni del suo convincimento".

Il collegio di rinvio provvedere anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due e dichiara assorbiti il quarto e il quinto; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello dell'Aquila, anche per le spese.